

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI VITERBO PARTE GIURIDICA 2013-
2017 E PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2013.**

Premesso che:

- a. in data 18 giugno 2013 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per gli istituti giuridici 2013-2017 e per l'annualità economica 2013;
- b. il collegio dei revisori dei conti in data 20 giugno 2013 ha certificato:
 1. la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (articolo 48, co. 6, D.lgs. 165/2011) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, co. 3 D.Lgs. 165/2001);
 2. la conformità del contratto integrativo a tutte le disposizioni di legge e contrattuali sulla base delle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa che costituiscono parte integrante dell'accordo raggiunto con le OO.SS. nella riunione del 18 giugno;
- c. la Giunta Camerale con delibera n. 6/29 del 20 giugno 2013 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CDI

Il giorno **15 luglio dell'anno duemilatredici**, presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

Dr. Francesco MONZILLO – Segretario Generale _____

R.S.U., nelle persone di:

Conti Rita _____

Galeotti del Re Renata _____

Guidozzi Mirko _____

Micheli Marco _____

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Sarzana Filippo- CGIL _____

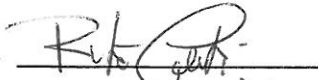
Trapè Renato-CISL _____

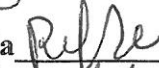
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della C.C.I.A.A. di Viterbo per gli istituti giuridici 2013-2017 e per l'annualità economica 2013.

Delegazione di parte pubblica

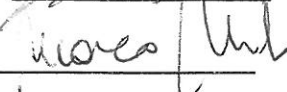
Dr. Francesco Monzillo 

RSU

Conti Rita 

Galeotti Del Re Renata 

Guidozzi Mirko 

Micheli Marco 

OO.SS. Territoriali

Sarzana Filippo- CGIL 

Trapè Renato – CISL 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

INDICE

- 1) Disciplina giuridica e relazioni sindacali
- 2) Fondo produttività 2013:
 - Costituzione;
 - Composizione risorse decentrate stabili;
 - Modalità di utilizzo.
- 3) Utilizzo dei risparmi ed economie scaturenti dall'applicazione degli istituti stabili e variabili dell'anno 2013.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VITERBO

1) **Disciplina giuridica e relazioni sindacali**

La presente intesa consegue all'applicazione del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15", in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in ordine alle materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa all'interno della Camera di commercio di Viterbo e fa proprie le novità da essa introdotte in materia di relazioni sindacali.

In particolare, con la presente intesa si definiscono principi e criteri di gestione dello sviluppo delle risorse umane della Camera di commercio di Viterbo tendenti da un lato a migliorare il livello di efficienza e produttività dei servizi camerali erogati e dall'altro a valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione del personale.

Nel quadro di uno sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali, nel rispetto reciproco dell'autonomia e delle prerogative della dirigenza e delle rappresentanze sindacali, sono orientate alla correttezza ed alla trasparenza e contribuiscono alla realizzazione delle finalità individuate nel decreto.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) promuove adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri della Camera di commercio di Viterbo nonché nei servizi resi all'utenza incentivando l'impegno e la qualità della *performance*.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Camera di commercio di Viterbo, ivi compreso il personale comandato o distaccato e con contratto di formazione-lavoro.
2. Il presente CCDI disciplina il periodo 2013 -2017 ed i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo diversa decorrenza espressamente indicata.
3. Il presente CCDI conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, fatte salve le diverse disposizioni di cui agli accordi annuali in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale.
4. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato nel comma 2, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o in caso di novità normative riguardanti le materie oggetto del presente CCDI, le parti riaprono il confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate.

Articolo 2

Relazioni sindacali

Al di fuori dell'ambito delle materie riservate alla contrattazione collettiva, le relazioni sindacali si realizzano mediante le seguenti forme:

- informazione preventiva;
- consultazione;
- esame congiunto.

2. L'Amministrazione garantisce la convocazione della delegazione trattante per le materie oggetto di contrattazione decentrata almeno 5 giorni prima ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.

Per motivi di particolare urgenza le parti rinunciano al termine sopra indicato. Nella convocazione viene riportato l'ordine del giorno.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VITERBO

A. Contrattazione

La contrattazione decentrata si svolge nelle materie specificatamente demandate da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In particolare, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa:

- a) Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
- b) Criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, c. 2, CCNL 1.4.1999;
- c) Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività/responsabilità;
- d) Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2. del CCNL 31.3.1999 e all'art. 9 del CCNL 11.4.2008;
- e) Definizione del trattamento accessorio da riconoscere ai dipendenti nell'ambito della disciplina del telelavoro;
- f) Definizione dei casi, condizioni e criteri e modalità per la determinazione e corresponsione ai lavoratori con contratto a tempo determinato dei trattamenti accessori connessi a programmi o progetti di produttività.

B. Partecipazione sindacale

B1. Informazione

L'informazione è preventiva sulle materie espressamente previste da disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

B2. Consultazione

La consultazione si svolge in materia di processi occupazionali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.vo 165/2001 e sulle materie espressamente previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La consultazione si svolge mediante un incontro, su convocazione dell'Ente resa almeno cinque giorni prima della data dell'incontro stesso, sulle materie per le quali è previsto tale istituto che si conclude con la redazione di un verbale in cui vengono riassunte le posizioni delle parti ed eventualmente la soluzione concordata. Su richiesta di ciascuna delle parti la discussione sulle materie oggetto di consultazione può essere prorogata ad incontri successivi da concludersi comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data del primo incontro di consultazione.

B3. Esame congiunto

Sono oggetto di esame congiunto le materie inerenti i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs.vo 165/2001 come sostituito dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 150/09 e quanto altro espressamente previsto da norme di legge e disposizioni contrattuali nazionali.

Sulle materie sopra indicate la Camera di Commercio avvia con le organizzazioni sindacali rappresentative un incontro per l'esame dei criteri di disciplina degli istituti; decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, l'Ente camerale procede autonomamente.

Articolo 3

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. La Camera di commercio promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici, sia di carriera.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VITERBO

2. Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinate annualmente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 del CCNL 1.4.1999, artt. 10, 33 e 36, c. 2, del CCNL 22.1.2004 e art. 7, c. 1, del CCNL 9.5.2006. In particolare, le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuatività, sono destinate al finanziamento del fondo per le progressioni economiche, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato posizioni organizzative ed alte professionalità e dell'indennità di comparto e, qualora, rimangano ulteriori risorse disponibili, sono destinate al finanziamento delle altre finalità previste dall'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e s.m.i. Le risorse variabili, aventi il carattere dell'eventualità e la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali e normative intervenute ed i vincoli di bilancio della Camera di commercio, sono destinate alle finalità previste dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e s.m.i., con eccezione degli istituti contrattuali aventi carattere di certezza e stabilità sopra richiamate. L'amministrazione provvede ad informare le OOSS e la RSU dell'entità di tali risorse.

3. La quota prevalente delle risorse di cui al comma 2 è destinata prevalentemente alla performance individuale.

4. Resta confermata la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento, ossia le somme non utilizzate o non attribuite, con riferimento alla finalità del corrispondente esercizio, sono portate in aumento delle risorse dell'anno

successivo, compatibilmente con i vincoli dettati dalla vigente normativa in materia di fondo delle risorse decentrate.

Articolo 4

Criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, c. 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999

1. Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di commercio di Viterbo sono orientate alla selettività e meritocrazia ed escludono ogni forma di automatismo e di erogazione in maniera indifferenziata.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e al miglioramento dei servizi sono corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione e solo a fronte di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

3. Il compenso destinato a remunerare la performance è correlato sia ai risultati ottenuti dalla Camera di commercio nel suo complesso sia ai risultati complessivi ottenuti nell'anno da ciascun dipendente in base agli obiettivi assegnati ed al suo effettivo contributo.

4. I criteri di erogazione dei relativi compensi ai dipendenti sono definiti nel vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance" in coerenza con il Ciclo delle performance.

5. Il compenso incentivante la produttività è corrisposto al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia concorso alla realizzazione del piano delle attività/progetti della Camera di commercio nel rispetto degli stessi criteri applicati al personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente CCDI.

Art. 5

Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o responsabilità

1. Nel presente articolo sono disciplinati gli istituti del trattamento economico accessorio di cui alle seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.4.1999 attività che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C e del personale della categoria D non incaricato di

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VITERBO

funzioni dell'area delle posizioni organizzative Il compenso annuo lordo non può essere superiore a € 2.500,00 (art. 7 del CCNL 9.5.2006).

Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità al verificarsi di una delle fattispecie di seguito indicate:

- Responsabilità di procedimenti complessi con autonomia decisionale che esulano dalle attività di specifiche figure professionali;
- Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari e/o intersettoriali;
- Specifiche responsabilità nell'ambito della realizzazione di attività progettuali,
- Esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità in termini di autonomia operativa richiedente elevata specializzazione (solo per il personale di categoria B e C);
- Responsabilità del procedimento (solo per il personale di categoria B e C).

L'attribuzione è effettuata mediante atto formale del dirigente competente nel quale devono essere specificati i compiti comportanti specifiche responsabilità da esercitare per il personale di categoria B, C e D non incarico di posizione organizzativa o alta professionalità.

Con cadenza annuale il dirigente valuta le modalità con cui le specifiche responsabilità sono state esercitate e la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione.

Nella determinazione della misura del compenso (minima € 1.500,00- massima € 2.500,00) il dirigente terrà conto della complessità e della ampiezza delle responsabilità e/o dei compiti assegnati.

L'indennità per specifiche responsabilità è erogata mensilmente e parametrata alla durata delle particolari responsabilità attribuite.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999 (lettera aggiunta dall'art. 36, comma 2, del CCNL dd. 22.1.2004) specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D (responsabile dei tributi, archivisti informatici, addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico).

L'importo del compenso è definito in € 300 annui lordi.

In relazione alle specifiche figure professionali elencate dall'art. 36 del CCNL 14.9.2000, il compenso viene attribuito agli addetti alle seguenti attività:

- Tributi camerali;
- Archivio protocollo informatico generalizzato, archivio protocollo informatico pratica telematica,
- URP

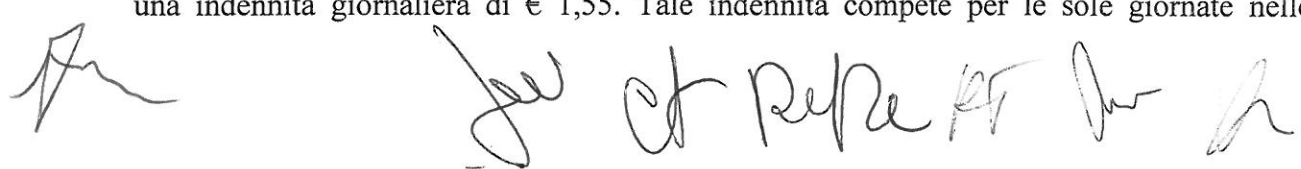
Interpretazione autentica ultimo comma art. 17 CDI 2002-2005: *"L'attribuzione dei compensi relativi alle specifiche figure professionali di cui al presente articolo esclude in ogni caso la corresponsione di quelli correlati a specifiche responsabilità di cui al precedente art. 16"*.

L'espressione contenuta in tale comma va intesa nel senso che il riconoscimento del maggior compenso di cui al precedente art. 16 del CDI 2002-2005 esclude l'ulteriore corresponsione di compensi di cui all'art. 17.

Art. 37 del CCNL 14.9.2000

Indennità di rischio e maneggio valori

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa compete una indennità giornaliera di € 1,55. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO**

dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al precedente comma. L'indennità è riconosciuta anche al personale a tempo determinato. E' riconosciuta l'indennità di rischio nella misura di cui all'ex art. 41 del CCNL del 22/1/2004 alle seguenti figure professionali:

- Autista;
- Personale addetto all'attività di verifica metrologica legale.

Art.6

Criteri per la definizione della quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge 449/1997.

A.Rilevazione dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti agli agricoltori.

1. In occasione della gestione, a cura dell'Ente camerale, delle attività connesse alla rilevazione dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti agli agricoltori, dal contributo introitato dall'ISTAT per l'espletamento del citato servizio, viene defalcata una percentuale pari al 10% a titolo di costi diretti sostenuti dall'Ente, ivi comprese le spese del personale. Il 50% della somma residua è destinato al fondo produttività ed erogato al personale secondo la seguente articolazione:

- a) Il 70% è ripartito in parti uguali tra il personale che ha svolto l'attività di rilevazione dei prezzi;
- b) Il 30% è destinato ad incrementare il fondo complessivo della produttività camerale ed è ripartito tra tutto il personale sulla base dei criteri definiti nel sistema permanente di valutazione.

2. L'accordo annuale destina gli importi per finanziare gli istituti sopra menzionati.

B. Prestazioni rese dal funzionario camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o da un suo delegato nei concorsi a premi

1. In occasione delle prestazioni rese dal funzionario camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o da un suo delegato nelle manifestazioni a premio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 449/1997 e del DPR n. 30 del 26/10/2001, si prevede di destinare quota parte dell'introito derivante dall'iniziativa, previo transito all'interno delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999 a favore del personale che ha permesso la realizzazione delle stesse.

Nella determinazione della quota dell'introito da destinare alla remunerazione del personale interessato si tiene conto della tipologia della prestazione, con particolare riferimento allo svolgimento della stessa durante o al di fuori del normale orario di lavoro prendendo come riferimento elementi quali il costo medio sostenuto dall'Ente in termini di remunerazione per lavoro straordinario, per trasferte, per attività prestata in giorno festivo e per il disagio e rischio connesso allo svolgimento dell'attività.

Ai sensi dell'art.4 comma 4 del CCNL del 5/10/2001 si definiscono le seguenti quote percentuali da destinare alla remunerazione del personale che svolge attività nell'ambito delle manifestazioni a premio a titolo di responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica o suo delegato:



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

Tipologia prestazione	Quota spettante al personale
Prestazione resa dal funzionario in relazione ad ogni accesso richiesto ed effettuato dal lunedì al venerdì entro le ore 18.00	25% dell'introito complessivo degli accessi effettuati al netto di IVA
Prestazione resa dal funzionario in relazione ad ogni accesso richiesto ed effettuato dal lunedì al venerdì dopo le ore 18.00	28% dell'introito complessivo degli accessi effettuati al netto di IVA
Prestazione resa dal funzionario in relazione ad ogni accesso richiesto ed effettuato in giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica)	28% dell'introito complessivo degli accessi effettuati al netto di IVA
Prestazione resa dal funzionario in relazione ad ogni accesso richiesto ed effettuato dopo le ore 24,00 dei giorni prefestivi e festivi e nelle seguenti festività: 1 e 6 gennaio, pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8-25-26 Dicembre e 31 Dicembre dopo le ore 18.00)	30% dell'introito complessivo degli accessi effettuati al netto di IVA

Il compenso è erogato annualmente in sede di liquidazione degli incentivi per l'incremento della produttività e per il miglioramento dei servizi o in sede di liquidazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa ad incremento della stessa.

2.L'accordo annuale destina gli importi per finanziare gli istituti sopra menzionati

Art. 7 Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL 31.3.1999 e all'art. 9 del CCNL 11.4.2008 (nuovo)

1. La progressione economica orizzontale all'interno delle categorie è attuata dalla Camera di commercio di Viterbo al fine di conseguire reali miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane dell'Ente.
2. Nel limite delle risorse annualmente destinate e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, la progressione si realizza mediante l'acquisizione individuale di posizioni economiche più elevate, dell'ambito della categoria di appartenenza, a seguito di apposita selezione per merito, coerente con le finalità del sistema permanente di valutazione.
3. La disciplina di legge e contrattuale dispone che tali progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente sulla base delle relative schede di valutazione inerenti i comportamenti professionali attesi.
4. I criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti :



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VITERBO

- per la partecipazione alla relativa selezione è richiesto come requisito un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione;
- il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolato in base alla media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione; in caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti escludendo quelle relative al periodo di assenza;
- l'attribuzione della progressione orizzontale è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima non inferiore al 60% del punteggio massimo ottenibile scaturente dall'applicazione della media delle valutazioni individuali nel triennio precedente;
- a parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
- le progressioni orizzontali hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno;

Art.8

Modalità di stipulazione dei CCDI e eventualità di mancato accordo

1. I tempi e le procedure per la stipula dei CCDI sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
 2. I CCDI si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, eccezion fatta che per quanto attiene alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, che sono definite con cadenza annuale.
 3. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento del servizio pubblico, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un CCDI la Camera di commercio di Viterbo può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione, come previsto dal comma 3-ter dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/01 aggiunto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/09.
- Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art.40-bis del citato D.Lgs. n. 165/01.

Art. 9

Vincoli e interpretazione autentica

1. Le parti sono consapevoli di non poter in ogni caso stipulare in sede decentrata CCDI accordi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
 2. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge o dalla contrattazione nazionale le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
 3. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 giorni per definirne il significato.
- L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.*



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO**

Art. 10

Disposizioni finali

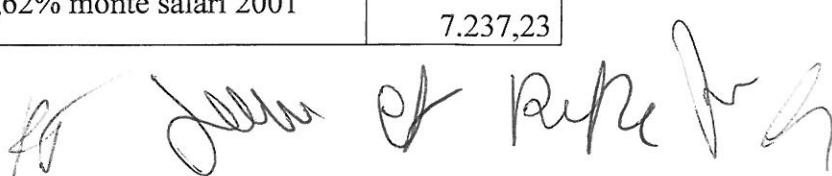
1. Il presente CCDI verrà trasmesso per via telematica entro 5giorni dalla sottoscrizione all'ARAN corredato delle relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
2. Lo stesso CCDI sarà pubblicato, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo.
3. Le parti si impegnano a rivedere le materie oggetto del presente accordo alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative o novità introdotte dai futuri CCNL, fermo restando in ogni caso il rispetto di eventuali obblighi di adeguamento a nuove norme di legge che dovessero intervenire.

2) Fondo produttività 2013:

- **Costituzione;**
- **Composizione risorse decentrate stabili;**
- **Modalità di utilizzo.**

PREVISIONE 2013 - FONDO PRODUTTIVITA'

1) Fondo Produttività personale camerale 2013	Fondo 2013
ART.31 CCNL- Risorse decentrate	
Comma 2- risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	
Art. 15 comma 1 lett. A) CCNL 1/4/1999:	63.333,89
Art.15 comma 1 lett. B) ccnl 1/4/1999 (Risorse aggiuntive anno 1998 destinate al trattamento accessorio CCNL 1995):	5.187,60
Art.15 comma 1 lett. c) ccnl 1/4/1999 (Risorse di gestione trattamento accessorio 1998):	7.104,92
Art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1/4/1999 (Risorse destinate anno 1998 pagamento LED)	8.875,83
Art.15 comma 1 lett. H) CCNL 1/4/1999 (Risorse destinate alla corresponsione indennità di € 774,69 art. 37 c.4 CCNL 1995):	1.194,31
Art.15 comma 1 lett. J) CCNL 1/4/1999 (0,52% monte salari anno 1997)	4.618,20
Art. 15 comma 1 lett.I) CCNL 1/4/1999 (risorse connesse al trattamento accessorio personale trasferito enti del comparto per decentramento delega di funzioni)	12.209,02
Art. 15 comma 5)- Incremento dotazioni organiche *	117.214,71
Art. 14 CCNL 1/4/1999 Riduzione 3% stanziamento lavoro straordinario anno 1999	1.518,49
Art.4 comma 1 CCNL 5/10/2001 (1,1% monte salari anno 1999)	11.526,63
Art.4 comma 2 CCNL 5/10/2001	29.781,43
Art.32 comma 1 -0,62% monte salari 2001	7.237,23



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

esclusa la Dirigenza	
Art.32 comma 2 - 0,50% monte salri 2001 esclusa la Dirigenza	5.836,48
Art. 32 comma 1 - 0,20% monte salari anno 2001 esclusa Dirigenza per il finanziamento art. 10 (alta professionalità)	2.334,59
Riduzione stanziamento lavoro straordinario	15.274,38
Integrazione art. 4 comma 4 CCNL 9/5/2006 (0,50% monte salari anno 2003)	10.538,62
Integrazione art. 8 comma 5 CCNL 11/4/2008 (0,60% monte salari anno 2005)	8.337,02
Totale Comma 2	312.123,35
Comma 3 - Risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità	
Art. 15 comma 1) lette. D) CCNL 1/4/1999 di cui:	
(Manifestazioni a premio)-	
50% Contributo Spese personale progetti fondo perequativo approvati	19.530,00
rilevazione prezzi**	
Art. 15 comma 1) lett.m) CCNL1/4/1999 - Risparmi straordinario	8.721,35
Art. 15 comma 1 lett.n) CCNL 1/4/1999 -	47.204,16
Art.15 comma 2 CCNL 1/4/1999	7.993,03
Art.15 comma 5) -Ampliamento servizi e attività	80.567,92
Integrazione art. 4 comma 4 CCNL 9/5/2006 (0,30% monte salari anno 2003)	6.323,17
Integrazione art. 8 comma 5 lettera a CCNL 11/4/2008 (0,30% monte salari anno 2005)	4.168,51
Integrazione art. 4 comma 6 lettera a) CCNL 31.7.09	15.057,21
Totale comma 3	189.565,35
Riduzione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010	-35.748,26
Totale	465.940,44







CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

RISORSE DECENTRATE STABILI
ART.31 c. 2 CCNL

2)

Descrizione della fonte del finanziamento

CCNL	Entità del finanziamento	Destinazioni stabili	Entità
1/4/1999	Art. 15 comma 1 lett. A) CCNL 1/4/1999 (Fondi CCNL 1995)	Posizioni organizzative	98900
	Art.15 comma 1 lett. B) ccnl 1/4/1999 (Risorse aggiuntive anno 1998 destinate trattamento accessorio CCNL 1995)	Fondo Progressioni orizzontali	118185,37
	Art.15 comma 1 lett. c) ccnl 1/4/1999 (Risparmi di gestione trattamento accessorio 1998)	Indennità di comparto	31960,75
	Art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1/4/1999 (Risorse destinate anno 1998 pagamento LED)	Fondo Alte Professionalità	2334,59
	Art.15 comma 1 lett. H) CCNL 1/4/1999 (Risorse destinate alla corrispondenza indennità di € 774,69 art. 37 c. 4 CCNL 1995)		
	Art.15 comma 1 lett. J) CCNL 1/4/1999 (0,52% monte salari anno 1997):		
	Art. 15 comma 1 lett.I) CCNL 1/4/1999 (risorse connesse al trattamento accessorio personale trasferito enti del comparto per decentramento delega di funzioni)		
	Art. 14 CCNL 1999 Riduzione stanziamento lavoro straordinario pari al 3%		
5/10/2001	Art. 15 comma 5)- Incremento dotazioni organiche		
	Art.4 comma 1 CCNL 5/10/2001 (1,1% monte salari anno 1999)		
CCNL	Art.4 comma 2 CCNL 5/10/2001		
22/1/2004	Art.32 comma 1 -0,62% monte salari 2001 esclusa la Dirigenza		
	Art.32 comma 2 - 0,50% monte salari 2001 esclusa la Dirigenza		
	Art.32 comma 7- 0,20% monte salari anno 2001 esclusa Dirigenza per il finanziamento art. 10 (alte professionalità)		

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

VITERBO

Riduzione stanziamento lavoro straordinario	€ 15.274,38	
Integrazione art.4 comma 4 CCNL 9/5/2006 (0,50% monte salari anno 2003)	€ 10.538,62	
Integrazione art. 8 comma 5 CCNL 11/4/2008 (0,60% monte salari anno 2005)	€ 8.337,02	
Totale Comma 2	€ 312.123,35	€ 251.380,71
Differenziale	€ 60.742,64	

3) MODALITA' DI UTILIZZO

RISORSE ART. 31 CCNL
22/1/2004

FONDO ANNO 2013 ART. 31 CCNL
22/1/2004

Risorse decentrate stabili art.31 comma
2 CCNL 22/1/2004

€ 312.123,35

ISTITUTI STABILI:

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

FONDO PROGRESSIONI

ORIZZONTALI

INDENNITA' DI COMPARTO

Fondo alte professionalità

TOTALE ISTITUTI STABILI A

CARICO DEL FONDO

Differenziale(A)

Risorse decentrate variabili art. 31

comma 3 CCNL 22/1/2004 al netto

riduzione ex art. 9 comma 2 bis D.L.

78/2010 (B)

Riduzione art. 9 D.L. 78/2010 ©

Totale da destinare (A+B-c)

Destinazione risorse

€ 465.940,44

€ 251.380,71

€ 60.742,64

€ 189.565,35

€ 35.748,26

€ 214.559,73

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

Indennità autista (art. 17 c.2 lettera d) CCNL 1/4/1999)	€ 360,00
Indennità rischio e disagio	€ 1.440,00
Indennità di cassa art. 17 comma 2 lettera d) CCNL 1/4/1999	€ 4.500,00
Compensi per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità (Art. 17 lett.F) CCNL 1/4/1999	€ 32.000,00
Fondo per la corresponsione di compensi per responsabilità di specifiche categorie di personale (art.36 CCNL DEL 22/1/2004)	€ 3.600,00
Incremento della produttività e miglioramento della qualità dei servizi (art. 17 comma 2 lettere a e h)	€ 172.659,73



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

3) Utilizzo dei risparmi ed economie scaturenti dall'applicazione degli istituti stabili e variabili dell'anno 2013.

Le parti convengono che le eventuali economie scaturenti dall'applicazione degli istituti stabili e variabili di cui al fondo produttività dell'anno 2013 confluiscono nelle risorse destinate all'incremento della produttività e miglioramento della qualità dei servizi di cui all'art. 17 comma 2 lettere e) ed h) del CCNL del 1/4/1999.

